

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA “ROTTURA ACCIDENTALE 6 MESI” INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI E SULL’INTERMEDIARIO SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI:

Condizioni generali alla polizza collettiva contratto di assicurazione n° 79 694 886 sottoscritta da LEROY MERLIN Italia, Srl Sede legale Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI) Italia Registro Imprese Milano / CF e P.IVA 05602710963 REA 1833923 Capitale Sociale Euro 50.000.000,00 i.v. Società a Socio Unico, Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di S.I.B. Società Italiana Bricolage S.p.A. INTERMEDIARIO: La presente polizza collettiva contratto di assicurazione n° 79 694 886 è intermediata da: VERSPIEREN, società di mediazione assicurativa, con sede legale in 1 avenue François-Mitterrand -BP 30200 - 59446 Wasquehal cedex - Francia, regolarmente iscritta all’Elenco Annesso al Registro unico degli Intermediari Assicurativi – RUI - tenuto dall’ISVAP con il codice elenco UE00005768, sottoposta alla vigilanza della Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), N°ORIAS: 07001542.

OGGETTO DELLA GARANZIA “ROTTURA ACCIDENTALE 6 MESI”

La società di assicurazione garantisce all’Assicurato la sostituzione integrale degli oggetti acquistati in un negozio situato sul territorio italiano del marchio LEROY MERLIN, in caso di danni accidentali verificatisi a partire dall'acquisto e: - Durante il trasporto privato dal negozio al domicilio dell’Assicurato (carico/scarico compresi); Oppure - Al momento dello stoccaggio, taglio/regolazione o installazione/messa in opera al domicilio dell’Assicurato. La garanzia interviene nella misura in cui:

- Il sinistro si verifichi nei 6 mesi successivi alla data di acquisto del bene garantito, effettuato da un iscritto al Programma Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM identificandosi in cassa certificando lo status di iscritto al momento del pagamento del suddetto acquisto;
- Il prezzo di vendita all’unità del bene garantito (o di una confezione minima del bene garantito) è superiore o uguale a 50 euro, IVA inclusa. In caso di sinistro subito da uno degli accessori integrati nella confezione originale del bene garantito, tale accessorio sarà considerato esso stesso al pari del bene garantito;
- Il sinistro rende inutilizzabile il bene garantito;
- L’errore di taglio o di regolazione all’installazione rende il materiale acquistato inutilizzabile;
- L’Assicurato fornisca prova dell’avvenuto sinistro ritornando il bene garantito non riparabile presso il magazzino del negozio ove il bene garantito è stato acquistato.

IMPORTO E DURATA DELLE GARANZIE

La garanzia assicurativa è efficace dalle ore ventiquattro della data di convalida dell’adesione al Programma Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM, e si estende per tutta la durata di validità della stessa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1899 c.c., l’Assicurato ha facoltà, ad ogni scadenza annuale, di recedere anticipatamente e senza oneri dalla garanzia assicurativa abbinata al Programma Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM, previo invio alla società di assicurazione di comunicazione di recesso a mezzo di raccomandata A/R con preavviso di trenta (30) giorni rispetto alla scadenza annuale e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. La società di assicurazione si impegna a restituire il premio non goduto. La garanzia assicurativa presenta un massimale di 1.000 euro, iva inclusa, per il totale dei sinistri che si verificano per anno e per ogni adesione al Programma Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM effettuata dall’Assicurato e identificata da un differente numero. Il massimale comprende, se necessario, anche il costo della riparazione, dei ricambi e della manodopera, nonché le spese di trasferta dell'artigiano/tecnico riparatore. In caso di applicazione della garanzia, verrà applicata una franchigia di 50 € per sinistro

DEFINIZIONI

Acquisto: acquisizione di materie e materiali, effettuata in un negozio LEROY MERLIN, da un iscritto ai Programmi Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM presentando in cassa l'identificazione dello status di iscritto al momento del pagamento dei suddetti acquisti. Assicurato: l'iscritto al Programma Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM, persona fisica o giuridica, in corso di validità, che effettua un acquisto di un bene garantito, convalidato in cassa con la suddetta tessera identificativa. Quando l'iscritto è una persona fisica: per Assicurato si intende la persona fisica nominativamente designata sulla tessera identificativa e/o il coniuge di diritto o il convivente more uxorio. Sono escluse le persone giuridiche che esercitano un'attività professionale in edifici o lavori pubblici e consigli di fabbrica. Bene garantito: bene mobile di valore superiore o uguale a 50 euro, iva inclusa, acquistato direttamente presso un negozio, situato sul territorio italiano, del marchio Leroy Merlin, senza l'intervento di un rivenditore o di un installatore terzo.

ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa in tutti i casi che seguono: adesione al Programma Leroy Merlin IDEAPIÙ PREMIUM posteriore alla data di acquisto del bene garantito; acquisto di piante o fiori; vizi propri del bene garantito; danni di origine interna come guasti o disfunzioni attinenti alla garanzia del costruttore o del punto vendita; danni di tipo estetico come strisce o graffi che non alterino il buon funzionamento tecnico del bene garantito; trasporto a titolo oneroso per conto terzi; mancato rispetto delle regole normali di stivaggio o di trasporto del bene garantito; mancato rispetto delle precauzioni d'uso che un "buon padre di famiglia" deve adottare per preservare il bene garantito; guasti meccanici e/o elettrici e/o i danni subiti dal materiale e/o dal bene garantito in seguito al funzionamento o all'usura; sinistri inferiori a 50 euro IVA inclusa; i sinistri provocati o causati intenzionalmente dall'assicurato o con la sua complicità; danni alle merci acquistate nel contesto di una prestazione a titolo oneroso; danni risultanti dall'intervento di un professionista nello svolgere la propria attività; perdite semplici e le scomparse inspiegate; furto; guerra civile o estera, sommossa o movimento popolare, scioperi; danno causato dalla partecipazione volontaria dell'assicurato a sommosse o scioperi; disintegrazione del nucleo atomico o altre irradiazioni provenienti da raggi ionizzanti; danno causato dall'assicurato in seguito ad alcolismo, ubriachezza, droghe, stupefacenti non prescritti dal medico; danno causato con colpa intenzionale o con dolo da parte dell'assicurato o di suoi parenti (coniuge, convivente, ascendente o discendente); duelli, scommesse, crimini, risse (salvo legittima difesa).

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

Per beneficiare delle presenti garanzie e prima di procedere alla riparazione/sostituzione del bene garantito, l'Assicurato deve dichiarare l'avvenuto sinistro entro 5 giorni lavorativi dalla sua verifica. La dichiarazione dovrà essere effettuata per telefono al n. verde 800.577.337, attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 18:00, o con invio di comunicazione mediante posta elettronica al seguente indirizzo: garanziecartaidea@verspieren.com. In caso di reclamo, verrà applicata una Franchigia di 50 € per sinistro.

MODALITA' DI INDENNIZZO

In seguito alla dichiarazione del sinistro e con la predisposizione di un dossier completo presso l'intermediario e, se il sinistro è garantito, l'Assicurato ha diritto di ricevere, entro il limite della garanzia, la sostituzione integrale di tutto o parte del bene garantito presso un negozio Leroy Merlin.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

PRESCRIZIONE e DECADENZA

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

SURROGA

L'Assicuratore è surrogato fino all'indennizzo da lui versato, nei diritti e azioni dell'Assicurato contro i terzi responsabili del sinistro. Nel caso in cui, a causa dell'Assicurato, la surroga non potrà più operare a favore dell'Assicuratore, quest'ultimo sarà libero dai suoi obblighi nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui si sarebbe potuta esercitare la surroga.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La società di assicurazione raccoglie i dati personali dell'Assicurato e li utilizza per gestire le sue richieste e per la sua relazione commerciale con lo stesso. Tale raccolta è destinata principalmente all'intermediario e alle società del Gruppo Allianz, ma anche ai vari organismi e partner direttamente coinvolti nel contratto. Tali destinatari possono talvolta essere situati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, la società di assicurazione elabora garanzie specifiche per garantire la totale protezione dei dati. Le informazioni personali dell'Assicurato aiutano la società di assicurazione a conoscerlo meglio per proporgli soluzioni e servizi che possano interessarlo. Le informazioni personali vengono conservate per tutta la durata del contratto. Una volta che quest'ultimo è terminato, verranno conservate per la durata del termine di prescrizione. Naturalmente, l'Assicurato ha sempre facoltà di accedervi, chiederne la modifica, la rettifica, la portabilità o la cancellazione e di opporsi al loro utilizzo, nonché di contattare il responsabile dei dati personali per qualsiasi informazione o contestazione ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 679/2016 ("GDPR"). Per fare ciò, basta mandare una richiesta scritta all'intermediario, i cui dati di contatto compaiono sul presente documento. L'Assicurato ha anche la possibilità di contattare la CNIL (autorità francese per la protezione dei dati).

ELEZIONE DI DOMICILIO, LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

Per l'esecuzione del presente contratto, la società di assicurazione elegge domicilio presso la propria sede legale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che vale anche a disciplinare tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e la società di assicurazione derivante da o relativa al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria del Foro dell'Assicurato.

RECLAMO

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Intermediario, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati, presso: VERSPIEREN - Servizio GARANZIE LEROY MERLIN IDEAPIU' PREMIUM- c/o Telesurvey - Via Durando, 38 – 20158 Milano – Italia. Eventuali reclami riguardanti il contratto di assicurazione devono essere inoltrati per iscritto alla società di assicurazione, presso il Servizio delle relazioni con i consumatori – Allianz – Relations Clients, Case courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex Francia, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società di assicurazione. Il reclamante avente domicilio in Italia può presentare all'ISVAP un reclamo per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, o in alternativa può rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

INFORMATIVA PRIVACY

Tutti i dati raccolti dalla società di assicurazione sono necessari alla gestione della copertura assicurativa. Essi vengono utilizzati dalla società di assicurazione o dagli organismi professionali al solo fine di fornire i servizi e le prestazioni derivanti dal presente contratto di assicurazione o per adempiere agli obblighi legali o regolamentari dallo stesso derivanti. Il conferimento dei dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. I dati saranno utilizzati unicamente dal personale preposto alla gestione del contratto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo e a società di fiducia, che svolgono per conto della società di assicurazione attività e servizi strettamente connessi al presente contratto di assicurazione e che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto. Taluni dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del gruppo situate all'estero qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. In ogni momento, l'Assicurato potrà consultare i propri dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al responsabile per la privacy dell'intermediario che gestisce il contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali) l'Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati e autorizza la loro comunicazione a terzi nel rispetto dei limiti sopra indicati. AUTORITÀ DI CONTROLLO L'autorità incaricata del controllo delle società di Assicurazione è: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest. CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO I controlli che la società di assicurazione è legalmente tenuta ad effettuare a titolo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare sui movimenti transfrontalieri di capitali, possono indurla - in qualsiasi momento - a chiedere spiegazioni o documenti giustificativi, incluso sull'acquisizione di beni assicurati. Ai sensi della legge francese Informatica e Libertà del 6 gennaio 1978 modificata dalla legge francese del 6 agosto 2004, e del Codice monetario e finanziario francese, l'Assicurato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, che può esercitare inviando una lettera alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà francese (CNIL).